

"Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2023"

Il Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2023 è il documento attraverso il quale la Regione del Veneto recepisce e declina sul proprio territorio il "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2023" emanato dal Ministero della Salute in qualità di Autorità competente Nazionale REACH e CLP.

Il Piano Regionale Controlli REACH è elaborato dalla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria quale Autorità competente Regionale REACH e CLP.

I controlli ufficiali sono effettuati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. del Veneto, sulla base delle linee di indirizzo e dei volumi minimi definiti dal presente Piano Regionale. La Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria potrà fornire specifiche indicazioni operative per l'effettuazione delle attività di vigilanza.

La sua attuazione assolve sostanzialmente alle attività di controllo ed a quanto indicato nell'area di intervento B13 di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Il Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2023 è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025.

Inoltre, nel contesto del contrasto alla pandemia si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto, come indicato nel Piano Nazionale Controlli REACH e CLP per l'Anno 2023, si ritiene opportuno continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità giudiziaria, dalla Guardia di finanza e dai NAS.

Il presente Piano favorisce la partecipazione al progetto **REF-11** del Forum dell'ECHA e continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF – 10, il controllo integrato sui prodotti laddove possano essere coinvolte anche altre normative oltre al regolamento REACH, quali: il Regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando inoltre alla cooperazione fra le diverse Autorità coinvolte. Oltre a ciò, a partire dal 4 ottobre 2021 è operativa la convenzione tra il Ministero della Salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli "REACH e CLP 2021-2023". Sicurezza dei prodotti chimici: cooperazione fra diverse autorità di controllo".

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP) ANNO 2023

- 1. In riferimento alle metodologie proposte nei Progetti REACH en-Force (REF) nonché nei Progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP, che saranno effettuati secondo il presente Piano Regionale 2023, corrisponderanno prevalentemente ai seguenti obiettivi:
 - a. Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del Regolamento REACH, prioritariamente alle sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV – substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell'ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA);
 - b. verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del Regolamento REACH);
 - verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del Regolamento REACH);
 - d. verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del Regolamento REACH);
 - e. verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del Regolamento REACH);





- f. verifica della conformità delle schede (s) SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH);
- g. verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del Regolamento REACH);
- h. verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del Regolamento CLP);
- i. verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
- j. verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura e imballaggio (articolo 29 del Regolamento CLP);
- k. verifica degli obblighi di etichettatura e imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggi solubili monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del Regolamento CLP);
- 1. verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del Regolamento CLP);
- m. Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all'ISS (articolo 45 del Regolamento CLP);
- n. verifica degli obblighi di pubblicità (art. 48 del Regolamento CLP);
- o. verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornite al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP).
- 2. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti al punto 1, l'attività di vigilanza REACH e CLP 2023 sul territorio regionale prevede l'esecuzione di almeno 32 sopralluoghi da effettuare presso ogni tipologia di impresa afferente ad un punto qualsiasi della catena di approvvigionamento: dai fabbricanti e importatori di sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o articoli, nonché i loro rappresentanti esclusivi, ai produttori di miscele, ai produttori di articoli, a tutti gli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze, miscele e articoli, e di 166 controlli su prodotto, sia di tipo documentale, sia analitico.

Si precisa che è da conteggiare anche l'impresa distributrice presso la quale si prelevano i campioni di prodotto a cui far seguire le analisi di laboratorio.

L'attività di vigilanza sarà articolata in tipologie di controllo derivanti da:

- a. Progetto ECHA REF-11 di controllo in materia di schede dati di sicurezza verifica sui prodotti chimici ad utilizzatori professionali e ai consumatori, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte, i controlli verteranno principalmente sul rispetto delle prescrizioni dell'art. 48 del Reg. 1272/08 (CLP), quindi sul fatto che gli acquirenti debbano essere in grado di riconoscere i pericoli del prodotto chimico in valutazione prima dell'acquisto;
- b. Controllo di sostanze, anche in nano forma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le priorità di interferenza endocrina, o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;
- c. Controllo di sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH;
- d. Controllo di miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotto per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l'automobile, colle per ciglia e per unghie, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno);
- e. Controllo di prodotti fitosanitari e prodotti biocidi per gli aspetti di coerenza della classificazione etichettatura e la SDS e prodotti fertilizzanti;
- f. Controllo di sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH e CLP;





- g. Controllo di sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es. miscele per tatuaggi)
- h. Controllo di sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati);
- i. Controllo di sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati.
- 3. Sulla base di motivate e particolari esigenze, potranno essere previsti ulteriori controlli il cui svolgimento, attraverso il coinvolgimento delle Aziende U.L.S.S. interessate, sarà concordato e coordinato a livello regionale.
- 4. Oltre alle indicazioni del citato Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2023, gli elementi da considerare per le azioni di accertamento da effettuare in ambito regionale sono quelli previsti dall'art. 125 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, dal D.M. della Salute 22.11.2007 e dalle Linee guida per la conduzione dei controlli REACH e CLP, di cui all'Allegato A, paragrafo 7 dell'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR), approvate con Decreto del Ministero della Salute dell'8.10.2019.
- 5. Gli esiti delle attività previste dal presente Piano, eseguite dalle Aziende U.L.S.S., saranno raccolti da Azienda Zero, U.O.C. Screening, seguendo le indicazioni dell'Autorità Competente Nazionale REACH (Ministero della Salute). Saranno quindi trasmessi alla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il successivo invio all'Autorità Competente Nazionale REACH (Ministero della Salute), nel rispetto delle scadenze e delle modalità previste dal Piano Nazionale dei Controlli sui Prodotti Chimici Anno 2023.





ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI REACH E CLP: PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA PROPOSTA PER L'ANNO 2023

LUCC 1 Dolomiti	1	16	1	2
ULSS 1 Dolomiti	1	16	1	2
ULSS 2 Marca Trevigiana	6	12	1	1
ULSS 3 Serenissima	3	6	1	2
ULSS 4 Veneto Orientale	1	3	1	1
ULSS 5 Polesana	0	62	0	0
ULSS 6 Euganea	5	31	0	1
ULSS 7 Pedemontana	3	20	1	1
ULSS 8 Berica	3	6	1	1
ULSS 9 Scaligera	10	10	1	1
TOTALE	32	166	7	10



